

COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE



COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 64 DEL 20.12.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA, RICOVERO E CUSTODIA CANI

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore 10:00, su convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, con l'osservanza delle modalità prescritte dall'art. 125 della Legge comunale e provinciale T.U. 4 febbraio 1915 n. 148, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta straordinaria (1° convocazione) nell'apposita sala del Palazzo Municipale.

Il Sig. Emanuele Pedrazzi in qualità di Sindaco assunta la presidenza dell'adunanza e riconosciutane la legalità, invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno notificato con la convocazione, i consiglieri che, prima della trattazione dell'argomento, risultano essere:

		Presente / Assente
1	PEDRAZZI EMANUELE	Presente
2	BELLI ANGELO	Presente
3	MAZZASCHI PILAR	Presente
4	GASPARELLI NICHOLAS	Presente
5	BARILLI CLAUDIO	Presente
6	COSTA SIMONA	Presente
7	LUSIGNANI GABRIELE	Presente
8	MENEGHETTI LUCIANO	Assente
9	MAROSI MATTEO	Presente
10	POGGI LONGOSTREVI FILIPPO	Presente
11	ORSI CORRADO	Presente

Totale presenti: **10**

Totale assenti: **1**

Il Sig. Emanuele Pedrazzi assume la presidenza dell'adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno notificato con la convocazione.

Il Segretario Comunale Letizia Dott.ssa Ghezzi partecipa alla seduta e redige il relativo verbale, di cui la presente delibera costituisce parte integrante.

La seduta inizia alle ore 10:15.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: Orsi Corrado, Lusignani Gabriele.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA, RICOVERO E CUSTODIA CANI
--

In continuazione di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO:

- che con atto costitutivo, stipulato in data 17/01/2014, i Comuni di Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Pellegrino Parmense, Terenzo, Tornolo, Varano de' Melegari e Varsi hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno (di seguito chiamata Unione) in conformità agli articoli 32 del T.U.E.L., 14 del D.L. 78/2010 e della L.R. 21/2012 così come tempo integrati e modificati;
- che lo Statuto della citata Unione (approvato dai comuni aderenti e pubblicato sul BURERT-Parte Seconda n.55 - del 20/02/2014) all'art. 6, precisato (comma 2) che i Comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere, rinvia (comma 4) per quanto concerne l'elenco delle funzioni e/o servizi di cui si prevede la gestione in forma associata (da disciplinarsi attraverso successive convenzioni) all'Allegato che dello Statuto è parte integrante e sostanziale;
- che nell'articolazione indicata nell'Allegato allo Statuto il servizio in oggetto figura al n.19;
- che alla Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, fin dal 2003, è stata conferita delega anche da parte dei Comuni sopracitati per lo svolgimento dei servizi previsti dalla ex L.R. 25/2/1988 n. 2 (Norme per il controllo della popolazione canina) che potevano essere gestiti in forma associata, delega disciplinata dalla Convenzione da ultimo approvata dal Consiglio Comunale di Pellegrino Parmense con l'atto n.28 del 23/11/2010
- che attualmente il servizio di cui trattasi è svolto dalla Unione (che è subentrata dal 01/03/2014 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della ex Comunità Montana) ai sensi della L.R. 7/4/2000 n. 27 e s.m.i., che ha abrogato la già citata L.R. 2/1988;

ATTESO che la Giunta dell'Unione ha espresso un orientamento favorevole in ordine alla ridefinizione della delega, per meglio definirne i contenuti, attraverso l'approvazione di apposita convenzione inviata quindi ai Comuni e da sottoporre, per l'esame e l'approvazione, al Consiglio competente ai sensi degli articoli 30 (convenzioni fra Enti locali per lo svolgimento in forma coordinata di funzioni e servizi) e 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 (lettera c) e lettera i) (spesa che impegna i bilanci per gli esercizi successivi);

CONSIDERATO che la ridefinizione della delega attraverso l'approvazione della convenzione è necessaria per meglio precisare i servizi che sono oggetto di delega (art. 2), i rapporti, gli obblighi e le garanzie per il servizio di cui si discute, che secondo le disposizioni della L.R. 27/2000, può essere gestito in forma associata, fra Comuni deleganti e l'Unione;

VISTA la Convenzione posta in approvazione, nella formulazione definitivamente trasmessa dall'Unione in allegato alla nota in data 12/12/2014 prot. 5048/1.1 e che si ritiene di condividere pur rilevando che al quarto paragrafo dell'art.6 dovrebbero essere espunte le parole "per i quali dovrà essere garantite dal Comune la presenza sul posto" ritenendo che tale adempimento non possa essere reso secondo la formulazione indicata, in considerazione del fatto che in questo

Comune, allo stato attuale, non è individuabile alcun dipendente che possa garantire la prestazione di cui trattasi;

TUTTO CIÒ premesso, considerato e valutato;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione:

- i pareri, allegati e favorevolmente resi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del Revisore del conto, reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 3, del D.Lgs. 267/2000 (nota acquisita al protocollo in data 17.12.2014 al n. 3651);

CON VOTI favorevoli sette, contrari tre (Marosi, Poggi Longostrevi, Orsi) espressi in forma palese dai dieci presenti tutti votanti,

DELIBERA

- **di riconoscere ed approvare la premessa narrativa** quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- **di delegare** a tempo indeterminato, per le ragioni esposte in premessa, all'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, la gestione in forma associata **dei servizi di controllo della popolazione canina, ricovero e custodia cani, nei termini ed alle condizioni illustrate nella Convenzione** per la regolamentazione del servizio, **che è allegata** per far parte integrante e sostanziale del presente atto **e che contestualmente si approva con la richiesta di precisazione e stralcio illustrate in premessa;**

- **di dare atto** che la spesa a carico di questo Comune conseguente a quanto fin qui deliberato e così come quantificabile per effetto delle disposizioni recate all'art. 13 della convenzione testè approvata, sarà inserita nei futuri bilanci di previsione adeguando sin da ora gli stanziamenti sul bilancio pluriennale.

Inoltre, per l'urgenza, con voti favorevoli sette, contrari tre (Marosi, Poggi Longostrevi, Orsi) espressi in forma palese dai dieci presenti tutti votanti,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Allegato: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA, RICOVERO E CUSTODIA CANI.

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA, RICOVERO E CUSTODIA CANI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2014

CONVENZIONE

Per la gestione associata dei servizi di cui alla L.R. 7/4/2000 n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina"

TRA

L'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno di seguito per brevità denominata Unione rappresentata dal Presidente Luigi Bassi autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio dell'Unione n. ____ del _____;

I COMUNI DI:

- 1) **BORE** rappresentato dal Sindaco **Ralli Fausto** il quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta in esecuzione della delibera del consiglio comunale n° ____ del _____;
- 2) **BORGO VAL DI TARO** rappresentato dal Sindaco **Rossi Diego** il quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta in esecuzione della delibera del consiglio comunale n° ____ del _____;
- 3) **COMPIANO** rappresentato dal Sindaco **Delnevo Sabina** il quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta in esecuzione della delibera del consiglio comunale n° ____ del _____;
- 4) **PELEGRINO PARMENSE** rappresentato dal Sindaco **Pedrazzi Emanuele** il quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta in esecuzione della delibera del consiglio comunale n° ____ del _____;
- 5) **TERENZO** rappresentato dal Sindaco **Bevilacqua Danilo** il quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta in esecuzione della delibera del consiglio comunale n° ____ del _____;
- 6) **TORNOLO** rappresentato dal Sindaco **Cardinali Maria Cristina** il quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera del consiglio comunale n° ____ del _____;
- 7) **VARANO DE' MELEGARI** rappresentato dal Sindaco **Bassi Luigi** il quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera del consiglio comunale n° ____ del _____;
- 8) **VARSÌ** rappresentato dal Sindaco **Aramini Luigi** il quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera del consiglio comunale n° ____ del _____;

PREMESSO

- che la ex Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno fin dal 2003 è stata delegata dai Comuni soprariportati per lo svolgimento dei servizi previsti dalla ex L.R. 25/2/1988 u.s. (Norme per il controllo della popolazione canina) che potevano essere gestiti in forma associata.
- Che attualmente il servizio è svolto dalla Unione (che è subentrata dal 1.03.2014 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della ex Comunità Montana) ai sensi della L.R. 7/4/2000 n. 27 e s.m.i., che ha abrogato la già citata L.R. 2/1988;
- Che a seguito delle decisioni assunte dalla Giunta dell'Unione si ritiene disciplinare la delega già precedentemente attribuita e regolamentata dalla convenzione n. rep.. opportunamente modificata;

TUTTO CIO' PREMESSO ED ESPOSTO

Tra la parti come sopra convenute si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

- I Comuni come sopra convenuti confermano la delega a tempo indeterminato alla Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno per la gestione associata dei servizi indicati nella L.R. 7/4/2000 n. 27 e più precisamente: la gestione dei servizi di controllo della popolazione canina e il ricovero e la custodia dei cani.

Art. 2 - Servizi svolti dall'Unione.

- Il Servizio ha per oggetto le attività di cattura cani e di trasferimento, ricovero, custodia, sostentamento e gestione dei servizi accessori, nonché la gestione sanitaria degli animali ospitati presso il canile di Tiedoli, in comune di Borgo Val di Taro.
Per lo svolgimento di tali servizi ed attività l'Unione utilizzerà la struttura del canile comprensoriale la cui gestione sarà affidata ad un soggetto terzo.
Nella suddetta struttura saranno ospitati i cani per i quali sussiste l'obbligo di custodia da parte dell'Unione nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 3 - Compiti dell'Unione.

a) Struttura

L'Unione deve attraverso il gestore del canile:

- rendere la struttura piacevole ed accogliente, garantendo, se possibile, la costante perseveranza del verde nell'intero complesso, per consentire la frequentazione della stessa da parte di scolaresche, anziani e cittadini ;
- impegnarsi a mantenere in regolare stato di manutenzione l'immobile;
- controllare l'efficienza degli impianti elettrico, termico e di approvvigionamento idrico;
- eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- L'Unione inoltre e' responsabile della pulizia, dell'ordine, del rifornimento, della distribuzione del cibo e dei medicinali.

Tutti i box e le aree di sgambamento dovranno essere puliti quotidianamente.

La disinfezione e la disinfestazione dei box dovranno essere effettuate all'occorrenza mentre, in caso di presenza di patologie infettive o di parassiti, dovranno essere quotidiane.

La derattizzazione deve essere effettuata costantemente con esche poste in luoghi inaccessibili ai cani ed in appositi contenitori antidispersione.

Il cibo acquistato e distribuito dovrà essere diversificato in quantità e qualità in base all'età, al peso ed alle condizioni di salute di ogni soggetto, sotto il controllo del veterinario.

In linea di massima, l'alimento sarà bilanciato e di qualità tale da fornire un apporto nutritivo adeguato.

Nel rispetto delle norme di igiene, dopo ogni pasto si dovrà provvedere all'asportazione degli avanzi alimentari ed alla pulizia delle ciotole.

L'Unione assicurerà l'apertura della struttura al pubblico tutti i giorni in orari stabiliti e adeguatamente pubblicizzati.

I visitatori dovranno essere accompagnati da personale autorizzato.

L'Unione si impegna a detenere e custodire registri, certificazioni e documenti inerenti le attrezzature, la strumentazione e gli impianti installati presso la struttura, nelle modalità stabilite dagli uffici competenti.

b) Addetti al Servizio

- Il gestore del canile di Tiedoli e gli operatori devono possedere adeguate conoscenze dei criteri di custodia dei cani ovvero i fondamenti etologici, le necessità fisiologiche, la psicologia canina.
Devono tenere rapporti corretti con i cittadini
Devono essere in possesso delle cognizioni tecnico-pratiche necessarie allo svolgimento delle mansioni richieste.
L'Unione comunicherà ai Comuni le competenze ed i nominativi degli operatori in attività all'interno della struttura.
Il gestore potrà avvalersi anche di personale volontario, purché debitamente formato e sotto la sua diretta responsabilità.
- Dovrà essere in ogni modo favorita la frequentazione del canile da parte dei cittadini potenziali volontari da destinare alle attività mirate ad accrescere il benessere degli animali ospitati.
I volontari saranno impiegati esclusivamente per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle svolte dal gestore o dagli operatori: potranno, quindi, far passeggiare i cani, collaborare alla tolettatura, partecipare alle iniziative promosse dall'Unione dei Comuni e dal gestore del canile, per sensibilizzare i cittadini al problema del randagismo ed alla tutela degli animali di affezione.

c) Animali

L'Unione attraverso il gestore deve:

- assicurare la gestione del canile comprensoriale tutelando il benessere fisiologico ed etologico degli animali ospitati, garantendo tutte le necessità quali alimentazione, pulizia, sgambamento, cure mediche e profilassi veterinaria, e operando sempre con la dovuta attenzione al fine di evitare casi di sbranamento.

Modalità di ricovero dei cani:

- Tutte le segnalazioni provenienti da privati dovranno essere convalidate dalla Polizia Municipale che, come previsto dalla normativa vigente, dovrà in primis verificare se l'animale trovato vagante, sia provvisto di microchip o di tatuaggio oppure se ne conosca il proprietario. Se non vi sono elementi atti all'identificazione del proprietario, la Polizia Municipale inoltrerà al gestore del canile richiesta di accoglimento del cane nella struttura. Il cane sarà ritirato dal gestore del canile entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta. La richiesta sarà accolta dal gestore compatibilmente con la disponibilità di spazio nel canile. Se vi fosse una lista di attesa, la precedenza sarà data alle femmine o ai casi socialmente rilevanti.
- All'atto del ricovero, l'animale dovrà sostare nel reparto isolamento per 10 giorni e sarà identificato secondo le indicazioni dell'art. 8 della L.R. 27/2000.
Durante questo periodo verrà garantita l'assistenza veterinaria per gli eventuali trattamenti terapeutici o chirurgici d'urgenza. Non verranno effettuati trattamenti immunizzanti, ma saranno assicurati trattamenti antiparassitari.

Successivamente al periodo di osservazione sanitaria, il cane verrà vaccinato secondo la prassi vigente.

I cuccioli, trascorsi i canonici 10 giorni di osservazione, non saranno isolati dagli adulti ma quanto più possibile fatti interagire con loro in modo che imparino a socializzare.

Le femmine sessualmente mature saranno sterilizzate a cura del Servizio Veterinario AUSL.

I cani possono essere ricoverati alle seguenti condizioni:

- randagi abbandonati
- per rinuncia di proprietà
- perché posti sotto sequestro giudiziario e/o sanitario
- per richiesta di custodia temporanea da parte del proprietario (a pagamento e fatte salve le condizioni di cui al successivo art. 8).

d) Registri

Il gestore deve tenere la registrazione cronologica e giornaliera di carico e scarico. In tale registro devono risultare:

- la descrizione accurata del cane e l'eventuale razza
- età presunta
- la data di ingresso
- il luogo di provenienza
- documento di identità e nominativo di chi consegna il cane
- n. di microchip o tatuaggio
- interventi sanitari di routine (data e tipo di medicamento)
- data di uscita
- generalità dell'affidatario o del proprietario ritrovato

e) Registro dei Decessi

In tale registro saranno annotati tutti gli estremi identificativi degli animali deceduti ed il certificato di conferimento allo smaltimento debitamente timbrato dall'azienda ricevente (a cui sarà allegato il certificato di morte, firmato e timbrato dal responsabile sanitario della struttura). Nei casi di morte improvvisa di cani con una documentata precedente affezione patologica riconducibile al decesso, verrà allegato il relativo referto autoptico.

Il gestore del canile provvederà alla consegna delle carcasse degli animali deceduti agli enti autorizzati allo smaltimento secondo le modalità stabilite dagli organi competenti.

Provvederà altresì a stipulare apposito contratto/convenzione con ente autorizzato alla raccolta di rifiuti sanitari speciali (R.O.T.) con regolare tenuta dei registri di carico e scarico.

Le spese di incenerimento dell'animale saranno a carico del gestore.

L'Unione mediante il gestore istituisce anche una scheda recante il profilo caratteriale di ogni soggetto, corredata da foto del cane, nella quale vengano annotate tutte le informazioni circa il comportamento dell'animale, eventuali fobie e carenze di socializzazione con i conspecifici e con gli umani, episodi di aggressività, peculiarità. Le valutazioni dovranno essere fatte da un esperto di psicologia canina applicata o da un veterinario comportamentista.

Cani aggressivi, traumatizzati o con comportamenti ripetitivi o autolesionisti derivanti da maltrattamenti o da lungo stato di abbandono dovranno essere sottoposti a terapia riabilitativa, ad opera di esperti di comprovata professionalità che utilizzino unicamente metodi "dolci", tali oneri saranno a carico del gestore.

Qualora la terapia non fosse praticabile presso il canile, l'animale potrà essere trasferito presso un centro di recupero.

f) Modalità di affidamento

Le richieste di affidamento saranno accolte o rifiutate dal gestore del canile che valuterà l'affidabilità del richiedente e le condizioni di vita che si prospetterebbero all'animale, comunicando le richieste rifiutate con le relative motivazioni (rispettando le normative sulla privacy).

g) Le adozioni potranno essere:

- In forma temporanea nel caso non siano trascorsi 20gg. dall'ingresso del cane in canile;
 - In forma definitiva trascorsi i 20gg. ed il proprietario non abbia reclamato l'animale;
 - In ogni caso dal momento dell'affido, si intendono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi di legge. Il gestore del canile avrà comunque la facoltà di avvalersi di Enpa o della Polizia Municipale per successivi controlli sullo stato di benessere del cane dato in affidamento.
- Il gestore opererà per cercare di ridurre quanto più possibile il numero dei cani ospitati in canile, provvedendo a rintracciare rapidamente gli eventuali proprietari dei cani, avvisandoli del ritrovamento e sollecitandone il ritiro. Al proprietario del cane verrà richiesto il rimborso delle spese sostenute, rilasciando regolare ricevuta.

La retta e' così specificata:

- 10 euro al giorno;
- euro 100,00 per spese di recupero e ricerca del proprietario

h) Rinuncia di proprietà

- Il proprietario di un cane che fosse impossibilitato per gravi motivi a detenere presso di sé l'animale, potrà chiedere al Sindaco l'autorizzazione a consegnarlo alla struttura comprensoriale.
- Nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati i documenti probatori. Il tavolo tecnico di cui al successivo art. 7 deciderà se accogliere il cane nella struttura comprensoriale.
- La tariffa forfettaria prevista a carico del rinunciatario è di euro 400,00, salvo che l'animale non presenti esigenze alimentari o terapeutiche particolari per le quali si potrà pretendere un ulteriore contributo stimabile entro un massimo di euro 250,00.
- Tali somme saranno introitate dalla Unione dei Comuni con l'impegno a reinvestirle per gli interventi di cui al successivo art. 11 della presente convenzione.
- Il Comune potrà decidere di farsi carico delle spese di mantenimento di un cane oggetto di rinuncia di proprietà (per tutto il tempo di permanenza dello stesso nella struttura).

Art. 4 - Gestione sanitaria

- L'Unione attraverso il gestore deve garantire la corretta gestione igienico - sanitaria della struttura con particolare riferimento alla gestione dell'ambulatorio e dei farmaci per quanto di competenza.

Il gestore si impegna a collaborare con il Veterinario Responsabile per:

- profilassi vaccinale degli animali ricoverati
- trattamento antiparassitario contro endo ed ecto-parassiti
- profilassi anti filariosi
- monitoraggio delle zoonosi e delle patologie epizootiche, con immediata separazione dei soggetti colpiti in isolamento
- consulti diagnostici specialistici e indagini diagnostiche collaterali e di laboratorio
- interventi di medicazione
- interventi chirurgici
- Gli oneri per la gestione sanitaria sono interamente a carico del soggetto gestore.

Art. 5 - Fornitura farmaci e materiale sanitario

Il gestore deve provvedere alla fornitura, dei farmaci e del materiale sanitario necessari a garantire tutte le operazioni di identificazione, profilassi obbligatorie ed eventuali terapie per la tutela della salute degli animali ospitati.

Art. 6 - Servizio cattura e recupero cani

- L'Unione attraverso il gestore deve garantire il servizio ordinario di cattura e trasferimento dei cani dalla sede di consegna del comune al canile nell'orario di servizio dell'operatore della struttura. Le richieste dovranno pervenire dalle Polizie Municipali direttamente al gestore del canile che dovrà provvedere entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta.
- Il Comune che ravvisi la necessità di cattura immediata (entro le 12 ore dalla richiesta) se vorrà utilizzare il servizio, riconoscerà all'Unione la somma di € 100,00 per uscita diurna in orario di apertura del canile (dalle ore 11.00 alle ore 18.00) ed € 200,00 per uscita notturna o festiva. Se il Comune effettuerà la cattura autonomamente, rimane sempre a carico dell'Unione il ritiro ed il trasferimento del cane al canile come indicato nel 1° paragrafo.

Il cane dovrà essere in luogo circoscritto e non vagante.

L'uscita notturna (solo per cani feriti) potrà avvenire su chiamata dei Carabinieri, per i quali dovrà essere garantita dal Comune la presenza sul posto.

Nei casi di cani di difficile catturabilità o potenzialmente aggressivi, per cui siano necessari l'uso di tranquillanti e di successiva sedazione da parte del veterinario, il Comune riconoscerà all'Unione una quota aggiuntiva di € 50,00. Il Comune s'impegna a liquidare all'Unione anche il compenso spettante per l'opera prestata dal veterinario. In caso di cane ferito il Comune dovrà informare l'Unione e il gestore del canile in ordine alla struttura veterinaria presso cui trasportare l'animale. Se il cane sarà identificato i costi saranno posti dall'Unione a carico del proprietario; in caso contrario tali oneri saranno, come previsto dalla normativa, posti a carico del Comune.

Art. 7 - Collaborazione attiva

L'Unione dovrà:

- collaborare con il Servizio Veterinario dell'AUSL nell'attività di controllo igienico-sanitario, come previsto dalla normativa vigente in materia;
- partecipare attivamente alle iniziative del Comitato provinciale per il controllo del randagismo;
- istituire il Tavolo Tecnico che sarà composto da un rappresentante dell'Unione, del Servizio Veterinario AUSL, delle Associazioni ENPA, Lega per la Difesa del Cane, Una Casa per Bobi. Il Tavolo Tecnico si riunirà di volta in volta per esaminare le problematiche insorte nella gestione del servizio;
- collaborare con le autorità competenti (Polizia Municipale, Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri, Corpo Nazionale ENPA, Servizio Veterinario AUSL) segnalando casi di maltrattamento, omessa custodia, ecc.. ed educando i cittadini ad osservare scrupolosamente tutta la normativa vigente in materia
- favorire l'informazione e la diffusione di campagne di sensibilizzazione al fine di creare una migliore convivenza uomo-animale, portando anche a termine progetti didattici e culturali mirati alla prevenzione
- avvalersi nelle attività di cui sopra della collaborazione delle associazioni animaliste presenti sul territorio dell'Unione dei Comuni.

Art. 8 - Servizio di custodia temporanea

- L'Unione può ospitare cani di proprietà presso il canile garantendo però sempre come priorità il ricovero degli animali per cui è convenzionata.

- Tali cani saranno ospitati in box che dovranno essere ben identificati nell'ambito della struttura.
- Gli animali dovranno recare il microchip e possedere libretto sanitario indicante le vaccinazioni ed i trattamenti di profilassi previsti, oltre ad eventuali patologie in essere.

Art. 9 – Responsabilità

- L'Unione risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio nell'ambito della struttura, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o a compensi, nei confronti dei Comuni.

Art. 10 – Controlli

- L'Unione esercita il controllo sullo svolgimento dell'attività del canile, ovvero:
 - controllo della documentazione custodita all'interno della struttura
 - controllo dei registri (carico/scarico, decessi, R.O.T.)
 - stato di mantenimento delle strutture murarie
 - stato di mantenimento delle attrezzature tecnologiche
 - trasparenza della gestione economica.
- L'Unione verificherà che il gestore rispetti le disposizioni del capitolato sia per quanto attiene il benessere degli animali ospitati, sia rispettando scrupolosamente la normativa vigente in materia.
- Tali controlli potranno essere esercitati senza preavviso da parte di personale incaricato dell'Ente oppure tramite i Servizi competenti in materia (N.A.S., Enpa, AUSL).

Art. 11 – Interventi dell'Unione dei Comuni.

- L'Unione sosterrà, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, programmi di educazione e di sensibilizzazione della cittadinanza volti alla riduzione del randagismo animale con particolare attenzione alle sterilizzazioni ed al fattivo coinvolgimento dei comuni per il miglior funzionamento delle anagrafi canine. Saranno a tal fine tenute in debito conto le indicazioni del Tavolo Tecnico.

Art. 12- Durata

- La durata del servizio è a tempo indeterminato.

Art. 13 – Risorse finanziarie e ripartizione delle spese

- Le spese annuali dei servizi delegati con la presente convenzione sono fronteggiate dall'Unione che vi farà fronte con risorse proprie e con risorse trasferite dai Comuni, secondo i seguenti criteri di riparto:
 - quota fissa: spesa annuale del servizio (al netto della quota a carico dell'Unione) suddivisa per ogni Comune in relazione agli abitanti residenti al 1/1 di ogni anno;
 - quota variabile: in relazione ai cani ricoverati nel canile durante l'anno il Comune pagherà € 250,00 per ogni cane immesso nel canile in numero superiore a 2.

Il Comune ha diritto ad avere annualmente sempre almeno 1 box disponibile presso il canile comprensoriale di Tiedoli, ove potrà essere ricoverato 1 cane maschio. Per i cani femmina non vi sono limiti di ricettività al canile.

Art. 14 – Recesso

- Il recesso di un Comune deve essere comunicato entro il 30 luglio e ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo ed il Comune è tenuto a pagare all'Unione la sua quota delle spese previste per l'intero esercizio.

Art. 15 - Modalità di pagamento

- Il Comune si impegna a corrispondere all'Unione la propria quota di compartecipazione alla spesa del servizio (quota fissa) in due rate uguali semestrali da corrispondere entro il 31/05 ed il 30/11 di ogni esercizio.
- L'Unione trasmetterà annualmente ai comuni una relazione della attività svolta e il rendiconto delle spese, nonché periodicamente la situazione della disponibilità dei posti nel canile. La quota di spesa variabile di cui al precedente art. 13 relativa ai cani immessi nel canile sarà pagata dal Comune all'Unione entro il mese di gennaio dell'esercizio successivo, in base al riscontro degli ingressi risultanti dai registri di carico di cui al prec. art. 10.

Art. 16- Controversie

- Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Unione ed il Comune, in ordine all'interpretazione o applicazione della presente convenzione andrà ricercata prioritariamente la soluzione bonaria.

Art. 17 - Forme di consultazione

- Competente per la soluzione delle problematiche per la gestione del servizio è la Giunta dell'Unione.

Art. 18 - Rinvio

- Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni con adozione se ed in quanto necessario di atti da parte degli organi competenti, nonché al Codice Civile e alla normativa vigente

Borgotaro, _____

il Presidente

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO **DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA, RICOVERO E CUSTODIA CANI**

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità tecnica si esprime:

- ☐ Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
☒ Parere favorevole
☐ Parere contrario per i seguenti motivi:

IL SEGRETARIO COMUNALE INCARICATO
RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
f.to Ghezzi D.ssa Letizia

Pellegrino P.se, lì 17.12.2014

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto attiene alla regolarità contabile si esprime:

- ☐ Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
☒ Parere favorevole
☐ Parere contrario per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
IL SINDACO
f.to Emanuele Pedrazzi

Pellegrino P.se, lì 17.12.2014

Le determinazioni assunte vengono formalizzate nel presente verbale, che quindi viene così sottoscritto:

Il Presidente
f.to Emanuele Pedrazzi

Il Segretario Comunale
f.to Ghezzi Dr.ssa Letizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suesata deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune da oggi addì 21.01.2015 e per 15 giorni, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Pellegrino P.se, lì 21.01.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Ghezzi Dr.ssa Letizia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 21.01.2015 al 05.02.2015 e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pellegrino P.se, lì 05.02.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
Ghezzi Dr.ssa Letizia

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/12/2014:
() decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
(X) per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000).

Pellegrino P.se, lì 21.01.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Ghezzi Dr.ssa Letizia

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Pellegrino P.se, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ghezzi Dr.ssa Letizia